

**Consiglio di Stato.** Chiariti i requisiti per accedere a contributi pubblici che premiano i nuovi investimenti

# L'innovazione giustifica il bonus

## Per ottenere i benefici non basta la previsione di aumento del fatturato


**Guglielmo Saporito**

Solo i **progetti innovativi** possono ottenere **agevolazioni** pubbliche, mentre non basta la previsione di un incremento del fatturato all'interno della stessa struttura: questo è il principio posto dal **Consiglio di Stato** con la sentenza n.4587 del 2 novembre scorso.

La questione decisa riguardava la concessione del **credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi**, in attuazione del regolamento Ue 800/2008: tale norma prevede incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro con ampliamento di stabilimenti, diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o modifica del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nel caso esaminato, un terminal di movimentazione merci nel porto di Napoli chiedeva un credito di imposta per nuovi investimenti consistenti nell'acquisto di due carri ponte per movimentazione e stoccaggio dei contenitori. Secondo l'impresa, l'utilizzo di tali macchinari avrebbe ottimizzato la gestione degli spazi destinati allo stoccaggio sfruttando

l'area disponibile, sostituendo tradizionali mezzi di sollevamento, raddoppiando il numero dei contenitori movimentati e aumentando le unità lavorative di sei unità. La Regione, esami-



### Innovatività

● Per innovatività, spiegano i giudici del Consiglio di Stato nel caso preso in esame, si intende un intervento nel processo produttivo che implica un cambiamento fondamentale e non un mero aumento del fatturato all'interno della struttura produttiva come quello atteso dall'acquisto di strumenti di lavoro, come le gru. Questa interpretazione, hanno sentenziato i giudici, si rileva dalla lettera del regolamento Ue 800 del 2008

nando l'istanza dell'impresa, ha escluso l'agevolazione perché l'investimento non sarebbe qualificabile come ampliamento di struttura produttiva, che sarebbe altresì non innovativa.

Questo provvedimento è stato in un primo momento annullato dal Tar, sulla base di valutazioni relative all'incremento della capacità produttiva, all'aumento delle unità lavorative, all'ottimizzazione degli spazi ed al risparmio energetico. L'innovatività, si affermava, non può derivare solo dalle caratteristiche tecnologiche del bene, perché il carattere innovativo del programma di investimento deve riguardare l'ambito territoriale e settoriale cui il programma si riferisce. Ma è altresì vero che il bene che si intendeva acquistare (due carri ponte) generava un progetto innovativo perché le gru soddisfacevano esigenze di movimentazione merci provenienti da navi di elevata stazza in precedenza non servite.

Questa tesi, favorevole all'incentivo, è ora contraddetta dal Consiglio di Stato, perché l'acquisto delle gru non consente di realizzare alcuno degli obiettivi indicati dal legislatore europeo, se-

### Il caso

#### 01 | LA SENTENZA

Con la decisione n.4587 del 2 novembre scorso il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di agevolazioni pubbliche

#### 02 | IL PRINCIPIO

Secondo i giudici di Palazzo Spada, solo i progetti innovativi possono ottenere agevolazioni pubbliche, mentre non è sufficiente a far scattare il diritto alle agevolazioni la mera previsione di un incremento del fatturato all'interno della stessa struttura produttiva

#### 03 | I PRECEDENTI

Questo orientamento giurisprudenziale era già stato affermato in due precedenti pronunce: la sentenza 15/2016 che ha negato il contributo per la creazione di contact center e la sentenza 1665/2012 per l'ampliamento di un esercizio commerciale, entrambe del Tar Napoli

condo quanto stabilito dallo stesso disciplinare, ma si limita a porre le basi per un mero incremento del fatturato all'interno della stessa struttura produttiva e di un processo produttivo cui non è apporato un cambiamento fondamentale. Se quindi l'attività produttiva resta quella di movimentazione merci all'interno dell'impianto già esistente, non vi è innovatività.

Già altre volte l'orientamento era stato seguito, negando l'incentivo (Tar Napoli, 15/2016) ad un imprenditore che intendeva realizzare un contact center (innovativo rispetto ai più diffusi call center, prevedendo attività di supporto ed informazione ai clienti ricevendo chiamate telefoniche, cd. inbound).

Sorte analoga, sfavorevole, è capitata ad una proposta di ampliamento di un esercizio commerciale già esistente, che intendeva acquistare macchinari diversificare prodotti, con nuovi reparti di ortofrutta e carni in aggiunta ad un'attività alimentare (Tar Napoli, 1665/2012): per aversi innovazione incentivante, occorre infatti un cambiamento fondamentale del processo produttivo.